

## DURC

Entrato in vigore il 2 gennaio 2006, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento. conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.

### APPALTI PUBBLICI

Dal 13/02/2012 il DURC per appalti pubblici va richiesto **ESCLUSIVAMENTE** dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.

Queste tipologie di Durc riguardano:

- appalti/subappalti/affidamenti di contratti pubblici di lavori, forniture o servizi
- contratti pubblici di forniture o servizi in economia con affidamento diretto
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

Le imprese interessate possono accedere allo Sportello Unico Previdenziale, verificare che il Durc sia stato richiesto e consultare l'esito.

Al momento della partecipazione alla gara e fino alla sua aggiudicazione, l'impresa può autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2 D. Lgs. 163/2006; art. 43 e 46 D.P.R. 445/2000); dopo l'aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno sempre essere verificate dalla Stazione Appaltante richiedendo un DURC.

L'impresa può presentare un'autodichiarazione in luogo del DURC per i contratti di forniture e servizi stipulati con la Pubblica Amministrazione o con le società in house, per un importo massimo di 20.000 euro. Anche in questi casi, le dichiarazioni dell'impresa restano soggette a verifica con l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte dell'Amministrazione che le riceve.

La Legge

L'entrata in vigore definitiva del decreto Fare (DI 69/2013, convertito dalla legge 98/2013,) ha cambiato volto al certificato che attesta la regolarità contributiva delle imprese. Il Durc, un documento fondamentale per gli operatori interessati a contendersi le gare d'appalto pubbliche, ora vale 120 giorni invece che 90. Oltre all'allungamento della validità temporale altre innovazioni hanno riguardato la possibilità di utilizzare uno stesso documento in più fasi del contratto e per la partecipazione a più gare pubbliche.